Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 68 del 21 marzo 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 marzo 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 50

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nurelle 5».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 12 novembre 2009 presentata dall'impresa Agriphar s.a., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Furio contenente la sostanza attiva cipermetrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Agriphar s.a a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 settembre 2011, prot. 28733, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Agriphar s.a. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Cyperkill 50 EC, e vista la successiva nota del 6 dicembre 2011 con l'impresa ha ulteriormente comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Nurelle 5»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Nurelle 5» fino al fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Agriphar s.a., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NURELLE 5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; litri 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B 4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14909.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NURELLE 5

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

NURELLE 5
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIPHAR **Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711**
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)
Distribuito da: Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Bologna (BO).
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20
Partita n....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:
5 metri: **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;**
10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid.): **ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;**
15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid): **MAIS;**
30 metri: **VITE** (5 metri con ugelli antideriva 90% rid), **OLIVO** (20 metri con ugelli antideriva 90% rid), **PIOPPO.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
NURELLE 5 è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.
Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga), Tignola verde (Palpita unionalis) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phtorimeae operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etc.*), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:

Etichetta/Foglio illustrativo

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno), ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile). CAVOLI (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), LEGUMI (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Trattare dopo la raccolta dei turioni.
COLZA, SENAPE, LINO: contro altica, *Ceuthorinchus, Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/Ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 0,5 l/Ha, pari a 60-100 ml/hl, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.
Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura. **Erba medica:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp. Aphis spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti, forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 DIC. 2011

Etichetta per confezioni ridotte

NURELLE 5

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CYPERKILL 50 EC
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Bologna (BO).
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-25-50-100
Partita n.....................

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A03050

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Compo Fazilo pronto uso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 marzo 2006 presentata dall'impresa Compo Agricoltura Spa, successivamente denominata Compo Agrospecialities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Com 106 05 AI AL contenente la sostanze attive piretrine ed abamectina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva abamectina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019 in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva piretrine, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Compo Agricoltura Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2008, prot. 27860, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 4 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Compo Agricoltura Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Compo Fazilo pronto uso»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Compo Fazilo pronto uso» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Compo Agrospecialities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO FAZILO PRONTO USO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:

Trigger: ml 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000;

Twin-chamber spray system: ml 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 -1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen (DE).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13215.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COMPO FAZILO PRONTO USO

Insetticida - acaricida polivalente per piante ornamentali
Liquido pronto all'uso

Partita n. *

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure g 0,02 (= 0,2 g/l)
(da g 0,040 di estratto naturale di piretro al 50%)
Abamectina pura g 0.0015 (= 0,015 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

COMPO Agro Specialities Srl
Via Marconato, 8
20811 - Cesano Maderno (MB)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Piretrine 0,02%
Abamectina 0,0015%
Le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi :
Piretrine : bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso ventricolare periferico.
Abamectina - Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.
Terapia : Sintomatica

Prescrizioni supplementari:
Conservare la confezione ben chiusa; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE
COMPO FAZILO PRONTO USO è un insetticida-acaricida pronto all'uso ad ampio spettro d'azione, costituito da principi attivi di origine naturale. Risulta efficace nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa, balcone e giardino COMPO FAZILO PRONTO USO risulta particolarmente indicato nella lotta contro *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), afidi, acari, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie in genere.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
COMPO FAZILO PRONTO USO va impiegato tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, avendo cura di bagnare bene tutte le superfici della pianta, inclusa la pagina inferiore delle foglie. Per il raggiungimento dei migliori risultati, specie nei confronti di insetti quali acari, tripidi, e aleurodidi si raccomandano 1-3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto presenta elevata selettività sulle diverse piante ornamentali. A titolo precauzionale, in giornate particolarmente calde eseguire i trattamenti nelle ore serali. Inoltre si sconsiglia l'uso su fiori d'orchidee, viole, impatiens, primule e begonie.

COMPATIBILITÀ: il prodotto s'impiega da solo

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata

Officina di produzione :
Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen (DE)

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:

a) Trigger: 250 – 350 – 500 – 600 – 750 -1000 ml
b) Twin-chamber spray system: 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 - 750 - 800 – 850 -1000 ml

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 DIC. 2011

12A03051

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rebut WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 ottobre 2010 presentata dall'impresa Lainco S.A., con sede legale in 08191 Rubi (Barcellona - Spagna), Avda. Bizet, 8-12, Poligono Industrial Can Jardi, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Rebut WG» contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento Driza WG;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 settembre 2011, prot. 30298, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 6 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Lainco S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Rebut WG» fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Lainco S.A., con sede legale in 08191 Rubi (Barcellona - Spagna), Avda. Bizet, 8-12, Poligono Industrial Can Jardi, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato REBUT WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500; kg 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Lainco, S.A. - Rubi, Barcelona (Spain).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15099.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

REBUT WG

Fungicida organico di contatto
Granuli Idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IPRODIONE puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare le polveri; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
Lainco, S.A.
Avda. Bizet, 8-12, Polígono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi (Barcelona), Spain
Tel. +34 93 586 20 15

Officina di produzione:
Lainco, S.A. –Rubi, Barcelona (Spain)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 500; kg 5 **Partita n.**

Prescrizioni supplementari :
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri negli impieghi su vite o 20 metri negli impieghi su pomodoro da corpi idrici superficiali.

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta, ameno di indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli il contenitore o l'etichetta).
- **Inalazione :** trasportare all'aria aperta. Mettere la vittima a riposo. Richiedere l'intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- **Ingestione :** se ingerito sciacquare la bocca con acqua (solo de la persona è vigile). Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- **Contatto con la pelle:** togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Consultare il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- **Contatto oculare :** risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a contatto (quando è possibile farlo agevolmente). Continuare a sciacquare tenendo le palpebre ben aperte per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
REBUT WG è un fungicida di contatto dotato di attività preventiva e curativa nei confronti della *Botrytis cinerea.*

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE – contro la botrite *(Botrytis cinerea)* a 1-1,5 kg/ha (corrispondenti a 200-500 g/hl), distribuiti con 300-500 litri di acqua per ettaro. Effettuare al massimo 2 trattamenti l'anno, alla chiusura del grappolo e al cambiamento di colore degli acini.
POMODORO – contro la botrite *(Botrytis cinerea)* a 1,5-2 kg/ha (corrispondenti a 125-250 g/hl) dopo la fioritura, distribuiti con 800-1200 litri di acqua per ettaro. Effettuare al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mettere la dose in poca acqua, quindi mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE. 3 GIORNI SU POMODORO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

12A03052

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Floxy 355 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 10 giugno 2011 dall'impresa Agriphar S.A, con sede legale in Ougrée (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Venturex 355 SC, successivamente denominato «Floxy 355 SC», contenente la sostanza attiva dodina, uguale al prodotto di riferimento denominato Syllit 355 SC registrato al n. 9148 con decreto direttoriale in data 28 febbraio 1997 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 13 agosto 2010, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Syllit 355 SC;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/9/EU relativa all'iscrizione della sostanza attiva dodina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza dodina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 3 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dodina in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 18 marzo 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3 maggio 2021, l'impresa Agriphar S.A, con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLOXY 355 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle imprese estere:

Chimac S.A. - Rue De Renory, 26/2 - B-4102 Ougrée (Belgio);

Agriphar Iberia - Dos Hermanas (Sevilla) - (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio n. 6 - Cento (Ferrara).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15201.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLOXY® 355 SC

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

FLOXY® 355 SC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

DODINA pura	g 35 (355 g/l)
COFORMULANTI q.b. a	g 100

Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

AGRIPHAR S.A.
Rue De Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

Stabilimento di produzione
CHIMAC S.A. -
Rue De Renory, 26/2 – B-4102 Ougrée (Belgio)
Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE)
AGRIPHAR Iberia - Dos Hermanas (Sevilla) - SPAGNA

Distribuito da:
SCAM S.r.l. – Strada Bellaria, 164 – MODENA; **DIACHEM S.p.A.** - Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 035 581228; **Agriphar Italia S.r.l.** – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: ml 100 – 250 – 500 - litri 1 – 5 – 10

Partita n°.............

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – **Sintomi:** a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
FLOXY 355 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa.
Grazie alla speciale formulazione flowable, FLOXY 355 SC si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
- Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua -
Melo e Pero – in primavera/estate, contro ticchiolatura in funzione preventiva, impiegare a ml 110-140 intervenendo ogni 6-7 giorni; alla dose di ml 150-180, usandolo entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante, esplica una buona azione curativa.
Pesco, Albicocco, Ciliegio – contro monilia e sclerotinia ml 100-130.
Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla caduta dei petali.
Pesco – contro bolla (in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura) ml 180-230.
Ciliegio – contro cilindrosporiosi ml 125-150.
Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di circa 10-15 giorni.
Vite – in primavera/estate, contro la peronospora ml 130-200.
Fragola – in primavera, contro la muffa grigia e la vaiolatura ml 80-140 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Insalata, spinacio, sedano, finocchio, basilico, carota, ortaggi a frutto, ortaggi a bulbo – in primavera/estate contro peronospora, alternariosi, fusariosi, antracnosi ml 130 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Patata - in primavera/estate contro peronospora ml 125-150.
Olivo – contro occhio di pavone ml 150. Effettuare due interventi:

- Primaverile alla ripresa vegetativa delle gemme
- Autunnale fra fine settembre e i primi di ottobre.

Nespolo - contro ticchiolatura alla dose di ml 100-130 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.
Pioppo – per una difesa contro la marssonina intervenire a fine aprile e nella seconda metà di maggio, alla dose di ml 150-200 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.
Floreali, ornamentali – contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi, e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml. 130 aumentando a ml 200 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.

Preparazione della poltiglia: diluire direttamente il prodotto acqua agitando.

COMPATIBILITÀ – FLOXY 355 SC non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carrabile, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali, possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0° C. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITÀ – Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame, api e insetti utili.

AVVERTENZE – Da non impiegare durante la fioritura.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dall'impiego.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

29 DIC. 20

Etichetta autorizzata con D.D. del

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLOXY® 355 SC

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

FLOXY® 355 SC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

DODINA pura	g 35 (355 g/l)
COFORMULANTI q.b. a	g 100

Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

AGRIPHAR S.A.
Rue De Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: ml 100

Partita n°.............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 29 DIC. 2011

12A03053

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oblix 500».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 luglio 2004 dall'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oblix 500», contenete la sostanza attiva Etofumesate, uguale al prodotto di riferimento de-

nominato Etofum FL, registrato al n.8874 con decreto direttoriale in data 10 giugno 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 13 giugno 2011, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier Etofum- FL 500 g/L SC;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Etofum FL, registrato al n.8874;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Etofumesate;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento Etofum FL;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2013, l'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OBLIX 500 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12299.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

OBLIX® 500

ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
- Etofumesate puro: g 44,25 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout – Olanda
Tel: +31-162 431931; +39-02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. ... del ...

Stabilimento di produzione: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda)

Taglie: 0.5-1-5-10-20 l **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità della acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
OBLIX® 500 è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile. Per una completa azione sulle malerbe il prodotto necessita di essere miscelato con prodotto ad azione complementare ed integrativa a base di cloridazon e fenmedifam.
OBLIX® 500 é efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stellaria media* (Centocchio).

17 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..................

MODALITÁ E CAMPI DI IMPIEGO

Barbabietola a semina primaverile

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con Lenacil (Kg 0,4-0,5/Ha di sostanza attiva) o Cloridazon (kg 1,6/Ha di sostanza attiva) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/Ha in combinazione con Fenmedifam (litri 5/Ha di prodotto commerciale al 16%) in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Barbabietola a semina autunnale

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/Ha in combinazione con Lenacil (kg 0,7-0,8 di sostanza attiva ad ettaro) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1,2-1,5/Ha con 5-6 litri di Fenmedifam (prodotto commerciale), in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Con le miscele proposte viene aumentato lo spettro d'azione su altre malerbe.

AVVERTENZE: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con altri prodotti che ne completino l'efficacia quali Fenmedifam, Lenacil e Cloridazon.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..............

17 GEN. 2012

12A03054

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Feinzin 70 DF».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 9 ottobre 2007 presentata dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.,6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Feinzin 70 DF» contenente la sostanza attiva metribuzin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva metribuzin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 ottobre 2011 prot.34348 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Feinchemie Schwebda GmbH ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Feinzin 70 DF» fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.,6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FEINZIN 70 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metribuzin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 500; kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Agan Chemical Manifacturers Ltd - Ashdod 77102 - Israele.

Nonché confezionato presso lo stabilimento Chemark Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14058.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

FEINZIN 70 DF

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro 70 g
coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str.6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
AGAN Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77102 Israel
Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Registrazione n. del del Ministero della Salute
CONFEZIONE: 250-500 g; 1 Kg Partita n°:vedi timbro

Distribuito da: **Makhteshim Agan Italia srl – Via Falcone 13 – 24126 Bergamo. Tel. 035 328811**

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epato-necrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro anti-veleni.

FEINZIN 70 DF

DISERBANTE INDICATO PER LE COLTURE DI PATATA, POMODORO, SOIA, ERBA MEDICA, CAROTA, FRUMENTO E ORZO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Amaranthus spp (amaranto), Anagallis arvensis (anagallide), Atriplex patula (atriplice maggiore), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Centaurea cyanus (fiordaliso), Chenopodium album (farinaccio), Chenopodium spp. (farinello), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Fumaria spp. (fumaria), Geranium spp. (geranio), Lamium spp. (falsa ortica), Lolium spp. (loglio, Matricaria camomilla (camomilla), Mercurialis annua (mercorella), Panicum spp. (panico), Poa annua (fienarola), Polygonum spp. (poligono), Portulaca oleracea (erba porcellana), Raphanus raphanistrum (ravanello selvatico), Senecio vulgaris (erba calderina), Sinapsi arvensis (senape selvatica), Sonchus oleraceus (crespino comune), Spergula arvensis (spergola), Stellaria media (centocchio), Thlaspi spp. (erba storna), Urtica dioica (ortica), Veronica spp. (veronica) ecc.
Viene indicato sulle seguenti colture :
Patata: trattamento in pre-emergenza : 0,25 – 0,40 kg/ha in 200-500 litri d' acqua. Impiegare la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,25-0,30 kg/ha in 200-500 lt di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro: trattamento in pre-semina e pre-trapianto: 0,25 - 0,30 kg/ha in 200-500 litri d'acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare. Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto: 0,25-0,4 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Carota: 0,25-0,35 kg/ha in 200-500 l/ha di acqua, in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie vere).
Soia: 0,25-0,35 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza in 200-500 l/ha.
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Medica: 0,50 kg/ha in terreni leggeri; 0,75 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 200-500 litri d'acqua, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
Frumento tenero, Frumento duro e Orzo: 0,1 kg/ha in 200-500 l/ha, intervenendo in post-emergenza, dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ: per la medica il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. L'impiego su frumento di FEINZIN 70 DF in miscela con altri diserbanti di post-emergenza (per esempio 2,4D+MCPA, tralkoxydim, fluroxipir, triasulfuron, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-methyl) permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia contro le infestanti sopra citate.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi :
a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti :
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento
b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.);
c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su: Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per pomodoro, 60 giorni per soia e medica.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

17 GEN. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

12A03055

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lentagran 45 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 31 luglio 2008 presentata dall'impresa Belchim Crop Protection Spa, con sede legale in Settimo Milanese (Milano), via Fratelli Rosselli n. 3/2, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Lentagran 45 WP» contenente la sostanza attiva piridato;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva piridato, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/EC della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva piridato, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Belchim Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011, prot. 32944, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Belchim Crop Protection Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Lentagran 45 WP» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piridato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Belchim Crop Protection Spa, con sede legale in Settimo Milanese (Milano), via Fratelli Rosselli n. 3/2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LENTAGRAN 45 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piridato nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0.2 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Schirm GmbH - Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Luebeck, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14431.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

LENTAGRAN 45 WP

POLVERE BAGNABILE (WP)

Diserbante selettivo di post-emergenza/trapianto contro infestanti di erba medica, carciofo, asparago, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolo, cavolfiori, trifogli, aglio, scalogno, erbe fresche, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, papavero, mais dolce, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, tabacco.

Composizione:
- Piridate puro . . . . .g. 45
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

Officina di produzione:
SCHIRM GMBH
Mecklenburger Strasse 229
D- 23568 Luebeck, Germania

Registrazione Ministero della Salute n. del

Taglie: 0.2-1-5-10-15-20 Kg **Partita n°.....**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli orgamismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva tra il 50% ed il 75%

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Nell'animale da esperimento dà irritazione cutanea con edema, dispnea, atassia; per inalazione da congestione emorragica.
TERAPIA: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: LENTAGRAN 45 WP è un erbicida selettivo di contatto in polvere bagnabile per il diserbo di post emergenza/trapianto di erba medica, carciofo, asparago, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolo, cavolfiori, trifoglio viola, aglio, scalogno, erbe fresche, cavolo riccio, cavolo rapa, porro, cipolla, papavero, mais dolce, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, tabacco.
LENTAGRAN 45 WP controlla le infestanti dicotiledoni sensibili quando applicato su infestanti completamente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Viene assorbito prevalentemente e rapidamente per via fogliare.

Dosi d'impiego
Tabacco: 1 kg/ha
Altre colture: 2 kg/ha massimo per anno.
L'applicazione può essere frazionata per il controllo delle emergenze scalari delle infestanti.

Stadio delle infestanti all'applicazione: post emergenza, di preferenza su piante giovani tra lo stadio cotiledonare e di 2 foglie vere. Al fine di ottimizzare i risultati attesi, la dose ed il numero di applicazioni possono variare secondo lo schema proposto.

Stadio delle infestanti	Cotiledoni/1 foglia	Da 1 a 2 foglie	Da 3 a 6 foglie	7 foglie e oltre
Dose Lentagran 45 WP (/ha)	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
Numero di applicazioni (*)	1-3	1-2	1	1

*in funzione delle emergenze delle infestanti

Il prodotto manifesta la sua efficacia quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie.
Prima del trattamento con LENTAGRAN 45 WP, l'agricoltore potrà aver usato un qualsiasi erbicida di pre-semina, pre e post-emergenza, riservando l'impiego del prodotto ove si verifica l'insorgenza di Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Erba morella (*Solanum nigrum*). Il prodotto inoltre controlla: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Caglio (*Galium aparine*), Falsa camomilla (*Anthemis arvensis*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Erigero (*Erigeron canadensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Strigolo selvatico (*Lithospermum arvense*), Galinsoga (*Galinsoga spp.*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapaccia (*Galeopsis spp.*), Veccia (*Vicia spp.*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), Mordigallina (*Anagallis arvensis*), Stramonio (*Datura stramonium*), Renaiola comune (*Spergula arvensis*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Ortica (*Urtica urens*). Il prodotto controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Giavone (*Echinochloa crus galli*), *Sanguinella* (*Digitaria spp.*), nonché Panicastrella (*Setaria spp.*).
Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papavero (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Coda cavallina (*Equisetum arvense*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica venti*), Avena selvatica (*Avena fatua*), Fienarola comune (*Poa trivialis*).

COLTURE SUCCESSIVE: Nessuna limitazione quando utilizzato secondo le raccomandazioni.

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.

GESTIONE DEL RISCHIO DI INSORGENZA DELLA RESISTENZA: LENTAGRAN 45 WP appartiene alla famiglia chimica delle fenilpiridazine. Nessuna resistenza incrociata con altri erbicidi di altre famiglie è stata osservata. Tuttavia per ridurre il rischio di insorgenza della resistenza, è consigliato l'alternanza o l'associazione con altri preparati a base di principi attivi ad altro meccanismo d'azione.

CONDIZIONI ESSENZIALI PER OTTENERE UN BUON RISULTATO: LENTAGRAN 45 WP agisce per contatto; l'utilizzatore dovrà prestare particolare attenzione alla qualità della polverizzazione al fine di dare una buona copertura su tutte le infestanti presenti. Un volume d'acqua compreso tra i 200 ed i 600 litri ad ettaro è necessario in funzione della densità e dello sviluppo delle infestanti da controllare. Si consiglia di trattare a temperature comprese tra i 10°C ed i 25°C. Evitare la deriva sulle colture vicine.

RESISTENZA AL DILAVAMENTO: una pioggia dilavante mezz'ora dopo l'applicazione non riduce la qualità del diserbo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:
1. Riempire per metà la botte con acqua
2. Mettere in funzione l'agitatore
3. Aggiungere il dosaggio desiderato di prodotto nella botte
4. Portare al livello desiderato con la restante parte di acqua
5. La polverizzazione potrà aver luogo solo dopo la dissoluzione completa del prodotto, mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata dell'applicazione

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su aglio, cipolla, scalogno, 28 giorni su erba medica, trifoglio, porro e tabacco, 42 giorni su erbe fresche, cavolo rapa, cavolo riccio, cavolo, cavoletti di Bruxelles, broccoli, carciofi, 45 giorni su piselli, ceci, fagioli e lenticchie, 49 giorni su cavolfiore, 70 giorni su papavero.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

17 GEN. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A03056

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Himalaya 60 SG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 2 novembre 2009 presentata dall'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato First contenente la sostanza attiva clormequat;

Visti i documenti attestanti il cambio di composizione in corso di registrazione del prodotto fitosanitario in questione con la sostituzione della sostanza attiva clormequat con l'idrazide maleica;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Agriphar S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011, prot. 36496, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2011 da cui risulta che l'impresa Agriphar S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio e con la quale ha comunicato di voler cambiare il nome del prodotto fitosanitario in corso di registrazione in «Himalaya 60 SG»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Himalaya 60 SG» fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HIMALAYA 60 SG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Chimac S.A. - Rue de Renory, 26/2 - B- 4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio n. 6 - 44042 Cento (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14896.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HIMALAYA 60 SG

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO E DEI GERMOGLI DI CIPOLLA ED AGLIO

HIMALAYA 60 SG

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
- Idrazide maleica pura g 60
(contenente meno di 1 mg/kg di idrazina)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione del Ministero della Salute n° del ..

AGRIPHAR S.A. – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11

Distribuito da:
AGRIPHAR ITALIA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – 44042 CENTO (FE).
Officina di produzione: Chimac S.A. - Rue de Renory, 26/2 – B- 4102 Ougrée (Belgio), Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 CENTO (FE) (solo confezionamento).
Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 Partita n

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
TERAPIA: sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari. Sul tabacco, questo prodotto impedisce lo sviluppo dei germogli ascellari. Dato che il prodotto viene assorbito ed entra in circolo nella pianta, non è necessario irrorare l'intera pianta. Il miglior controllo si ottiene quando viene irrorata da 1/3 a 1/2 della parte superiore della pianta. Nella cipolla e nell'aglio il prodotto inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino, evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

TABACCO

Dosi e modalità d'impiego

Suite varietà Nostrano del Brenta, Beneventano, Havanna, Bright Burley, in caso di applicazione meccanica, il prodotto si impiega alla dose di 2,8-4,2 Kg/ha in circa 500 litri di acqua, corrispondenti, per un investimento di 20.000 piante, a 140-210 g di prodotto per 1000 piante; sulla varietà Kentucky si impiegano 200-250 g di prodotto per 1000 piante, avendo cura che la quantità di prodotto irrorato per ettaro non superi i 4,2-5 Kg. In caso di applicazione manuale, diluire la quantità di prodotto da impiegare su 1000 piante in 20 litri di acqua ed impiegare 15-20 ml per pianta di questa soluzione.

Epoca di impiego

Effettuare un'unica applicazione entro 24 ore dalla cimatura eseguita normalmente allo stadio della piena fioritura. Il trattamento può essere effettuato con un irroratore a spalla ad un solo ugello, oppure con attrezzature dotate di barre appositamente studiate per questo impiego.
Si raccomanda inoltre quanto segue:
1. Trattare le piante in modo uniforme e quando le foglie sono asciutte;
2. Irrorare solo il terzo o la metà superiore della pianta;
3. Trattare durante la mattina; non applicare il prodotto durante le ore troppo calde della giornata e nel tardo pomeriggio o di sera quando le foglie sono troppo appassite;
4. Impiegare irroratori con ugelli a getto sottile;
5. Non applicare il prodotto su piante per la produzione del seme;
6. Una eventuale pioggia dopo 12 ore dal trattamento non pregiudica l'effetto del prodotto;
7. In alcune condizioni, le foglie apicali del tabacco trattato hanno tendenza ad ingiallire anticipatamente; ciò non è dannoso, ma non significa che il tabacco sia maturo. Non iniziare la raccolta utilizzando il colore delle foglie come il solo indice di maturità;
8. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture vicine a quella soggetta a irrorazione,
9. Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali nell'ambito delle quantità massime consentite (5 kg di formulato per ettaro).

CIPOLLE ED AGLIO

Dosi e modalità d'impiego
Cipolla: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Aglio: 2,8-4 Kg in 500-600 litri di acqua per ettaro.
Assicurare una buona copertura delle foglie.
Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati. Effettuare massimo 1 trattamento per stagione.
Nelle cipolle: applicare il prodotto quando i bulbi sono pienamente maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo stadio si individua quando il 10% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
Nell'aglio: il prodotto si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima del viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.
Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del prodotto e la sua traslocazione. Il prodotto non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva, anche sulle cipolle quando le piante hanno 3 foglie verdi e tutte le foglie sono piegate. Su aglio e cipolla si raccomanda di associare l'impiego del prodotto alla scelta di varietà vegetali con buone caratteristiche di conservabilità.
Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione.
Apparirà una diminuzione di efficacia se piove a se si irrigheranno le colture entro 24 ore dal trattamento.
Per consentire Il migliore assorbimento e traslocazione del prodotto, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 26°C o quando la coltura é sotto condizioni di stress da malattie fungine a da attacchi di insetti. Sebbene il prodotto non sia volatile bisogna assolutamente evitarne la deriva sulle colture vicine. Su aglio e cipolla evitare di applicare troppo anticipatamente. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei bulbi spugnosi.

COMPATIBILITA'. Il prodotto va impiegato da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni per cipolla e aglio

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 GEN. 2012

12A03057

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Decis Evo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 29 settembre 2010 presentata dall'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Decis 25 EW contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Bayer Cropscience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011, prot. 32946, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 20 dicembre 2011 da cui risulta che l'impresa Bayer Cropscience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di cambiare il nome del prodotto in «Decis Evo»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Decis Evo» fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DECIS EVO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 50 -100 - 200 - 250 - 400 - 500; litri 1 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo);

IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Bayer SaS - Marle sur Serre (Francia);

Bayer SaS - Villefranche (Francia);

Bayer CropScience S.L. - Quart de Poblet (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15059.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DECIS® EVO

Etichetta/foglio illustrativo

INSETTICIDA
EMULSIONE OLIO IN ACQUA (EW)

DECIS® EVO
COMPOSIZIONE
g 100 di Decis® EVO contengono :
g 2,42 di Deltametrina pura (25 g/l)
coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02.3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG) ; Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia); Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA); IRCA – Fornovo S. Giovanni (BG); Bayer CropScience S.L. - Quart de Poblet (Spagna)
Registrazione del Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: ml 10-20-50-100-200- 250-500; l 1-3-5
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come da indicazioni della tabella in calce. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto e' nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio dei frutteti inerbiti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DECIS EVO è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.
Melo, Pero: *Aphis pomi, Quadraspidiotus perniciosus, Psylla piri, Cydia pomonella, Capua reticulana, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips podanus, Archips rosanus, Anthonomus pomorum, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Dasyneura pyri, Dasyneura mali, Ceratitis capitata, Lithocolletis blancardella, Lithocolletis (=Phyllonorycter) corylifoliella, Leucoptera scitella*: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire in pre-fioritura contro Afidi, alla migrazione delle neanidi contro Cocciniglie, a caduta foglie contro la Psilla del pero, alla comparsa del parassita negli altri casi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: *Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci, Lithocolletis (=Phyllonorycter) pomonella, Lyonetia clerckella*: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, in pre-fioritura (bottone rosa) contro Afidi e Tripidi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Vite (da tavola e da vino): *Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens., Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa*: 30-60 ml/hl (0,25-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Agrumi: *Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraeocola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae*: 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Kiwi: *Ceratitis capitata, Metcalfa pruinosa, Diaspis pentagona, Saissetia oleae*: 50 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Frutta a guscio: *Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana*: 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Olivo: *Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae*: 40-50 ml/hl (0,4-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Frumento, Orzo, Segale, Avena: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus*: 0,3-0,5 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Mais, Mais dolce, Sorgo: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax striatellus*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Barbabietola da zucchero e da foraggio: *Aphis fabae, Chaetocnema tibialis, Mamestra brassicae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Coenorrhynchus mendicus, Lixus iunci, Atomaria linearis, Pegomyia betae, Cassida vittata*: 0,3-0,5 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Tabacco: *Myzus nicotianae, Myzys persicae, Thrips tabaci, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua, Heliothis armigera, Plusia gamma, Epithrix hirtipennis*: 0,3-0,5 l/ha Effettuare 1-3 applicazioni alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura a pieno campo): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura in serra): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura in serra): *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
17 GEN. 2012

Melone, Cocomero, Zucca (serra): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Patata: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata, Phtorimaea operculella* (azione collaterale), *Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello (in pieno campo): *Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carciofo, Cardo: *Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Hydroecia xanthenes, Choreutis bjerkandrella, Agrocola lychnidis, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Depressaria erinaceella*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (pieno campo): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (serra): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Erbe fresche (in pieno campo): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes*: 0,3 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia: *Aleyrodes proletella, Brevicoryne brassicae, Mamestra brassicae, Pieris rapae, Pieris brassicae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Plutella xylostella, Plutella maculipennis, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 7 gg.
Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno, Cipollina: *Thrips tabaci, Lilioceris merdigera*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Asparago: *Crioceris asparagi, Thrips tabaci, Brachycorynella asparagi*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Spinacio: *Aphis fabae, Cassida nobilis*: 0,35 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carota, Ravanello: *Cavariella aegopodii, Dysaphis foeniculus, Dysaphis apiifolia, Dysaphis crataegi, Phytomyza atricornis, Lyriomyza huidobrensis, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura a pieno campo): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura in serra): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii, Thrips tabaci*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Erba medica, Trifoglio, Graminacee foraggere: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 0,25 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo l'applicazione in caso di necessità.
Colza, Girasole: *Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata, Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi*: 0,3 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. Solo su colza, in caso di necessità, è possibile effettuare sino a 4 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cotone: *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Funghi coltivati: Larve di Ditteri (*Diptera*), Collemboli (*Collembola*): 0,3 l /ha. Effettuare un'applicazione 3 gg prima della prima fuoriuscita e un'altra applicazione 3 gg prima della seconda.
Floreali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Floreali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Vivai e Ornamentali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani: *Paranthrene tabaniformis, Synanthedon vespiformis, Saperda carcharias, Saperda populnea, Melasoma populi*: 50-75 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. Trattamento al tronco: 80 ml/hl (0,4 l/ha).
Campi da golf, Tappeti erbosi: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Per calcolare il corretto dosaggio ad ettaro utilizzare le quantità di acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Dose acqua (l/ha)
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Agrumi, Noce, Nocciolo, Mandorlo, Olivo	1000-1400
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura in serra); Cetriolo, Zucchino (coltura in serra); Floreali (coltura in serra), Vivai e Ornamentali (coltura in serra)	1000-1500
Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani	400-1000
Frumento, Orzo, Segale, Avena, Barbabietola da zucchero e da foraggio, Erba medica, Campi da golf, Tappeti erbosi, Trifoglio, Graminacee foraggere	400-600
Mais, Mais dolce, Sorgo, Tabacco; Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura a pieno campo); Cetriolo, Zucchino (coltura a pieno campo); Melone, Cocomero, Zucca (pieno campo); Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (pieno campo), Erbe fresche	500-1000
Patata, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello, Carciofo, Cardo, Cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia, Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno, Cipollina, Asparago, Spinacio, Carota, Ravanello, Fragola (coltura a pieno campo), Colza, Girasole, Cotone	600-1000
Kiwi; Melone, Cocomero, Zucca (serra); Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (serra), Fragola (coltura in serra), Funghi coltivati, Floreali (coltura a pieno campo), Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo)	800-1000
Vite (da tavola e da vino)	800-1150
Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani (trattamento al tronco)	500

Diluire la dose indicata di DECIS EVO in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata.
DECIS EVO agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto per girasole; 45 giorni prima del raccolto su colza; 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, sorgo, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero e da foraggio e cotone; 14 giorni prima del raccolto su erba medica, trifoglio, graminacee foraggere e kiwi; 7 giorni prima del raccolto su melo, pero, susino, ciliegio, vite, olivo, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, carota, ravanello, pisello, fagiolo, fagiolino, fava, aglio, cipolla, cipollina, porro, scalogno, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in serra; 3 giorni prima del raccolto sulle altre colture (albicocco, pesco, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, mais dolce, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in campo, erbe fresche, spinaci, carciofo, cardo, funghi coltivati, tabacco). Asparago: intervallo pre-raccolta non previsto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

1 7 GEN. 2012

Avvertenza. Per i trattamenti in pieno campo mantenere una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come indicato in tabella:

Colture	*Fascia di rispetto (metri) in assenza di dispositivi antideriva*	*Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 30%*	*Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 50%*	*Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 90%*
Melo, pero	*15 (dose min)* *15 (dose max)*	*10 (dose min)* *15 (dose max)*	*10 (dose min)* *10 (dose max)*	*nessuna (dose min)* *nessuna (dose max)*
Drupacee	*15 (dose min)* *15 (dose max)*	*10 (dose min)* *15 (dose max)*	*10 (dose min)* *10 (dose max)*	*nessuna (dose min)* *nessuna (dose max)*
Agrumi, kiwi, frutta a guscio (12,5 g ai/ha)	*30*	*30*	*20*	*10*
Olivo	*50*	*30*	*30*	*10*
Vite				
Applicazioni precoci –dose min	*5*	*5*	*5*	*nessuna*
Applicazioni precoci –dose max	*10*	*10*	*10*	*nessuna*
Applicazioni tardive –dose min	*15*	*10*	*10*	*nessuna*
Applicazioni tardive –dose max	*20*	*15*	*15*	*5*
Cotone, tabacco	*10*	*5*	*5*	*nessuna*
Colture basse *Cereali, orticole, patate, fragola, erba medica, trifoglio, foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, prati*	*5 (dose min)* *10 (dose max)*	*5*	*nessuna (dose min)* *5 (dose max)*	*nessuna*

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

DIC 2011

17 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

DECIS® EVO

INSETTICIDA
EMULSIONE, OLIO IN ACQUA (EW)

DECIS® EVO
COMPOSIZIONE
g 100 di Decis® EVO contengono :
g 2,42 di Deltametrina pura (25 g/l)
coformulanti q.b. a 100

Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione. Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02.3972.1
Registrazione del Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: ml 10-20-50-100
Partita n°

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience
® Marchio registrato
DIC 2011

17 GEN. 2012
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

12A03058

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scomrid».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'impresa Certis Europe B.V., con sede legale in Saranno (Varese), via J.M.E. de Balaguer n. 6 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Scomrid» contenente la sostanza attiva imazalil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della Salute e Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 16 dicembre 1998 di inclusione della sostanza attiva imazalil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche di cui l'ultima del 1° gennaio 2010 relativa alla reiscrizione della sostanza attiva fino al 31 dicembre 2021 in attuazione della direttiva 705/2011/UE della Commissione del 20 luglio 2011;

Vista la valutazione dell'istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Certis Europe B.V. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 settembre 2011, prot. 28734, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 23 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Certis Europe B.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Scomrid» fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imazalil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Certis Europe B.V., con sede legale in Saranno (Varese), via J.M.E. de Balaguer n. 6 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SCOMRID con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 - 300 - 400 - 500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Volcke Aerosol Company nv/sa - Industrielaan 15 B-8520 kuurne - Belgio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15061.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

SCOMRID

Fungicida aerosol per la lotta della Botrite su pomodoro in serra

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

SCOMRID
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imazalil puro g 2
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile(R12). Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R52/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare (S16). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non respirare l'aerosol (S23). Usare soltanto in luogo ben ventilato (S51). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60).

Titolare della Registrazione
Certis Europe B.V. – Filiale italiana
Via Josèmaria Escriva de Balaguer, 6
21047 Saronno (VA)
Telefono 02 960 99 83
Officina di Produzione
Volcke Aerosol Company nv/sa – Industrielaan 15
B-8520 Kuurne (Belgio)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 100 – 200 - 300– 400 – 500 ml

PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLENTARI
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente.In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli l'etichetta).
- **Inalazione** : Trasportare all'aria aperta. Mettere la vittima a riposo. Richiedere l'intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste.
- **Ingestione**: Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica. Se possibile mostrare questa scheda oppure l'imballaggio o l'etichetta.
- **Contatto con la pelle** : Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare il medico.
- **Contatto oculare** : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a contatto dopo i primi 1 - 2 minuti (quando è possibile farlo agevolmente) Continuare a sciacquare tenendo le palbele ben aperte per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
SCOMRID e' un fungicida liquido, formulato sottoforma di aerosol, per la lotta alla botrite (*Botrytis cinerea*) del fusto del pomodoro in serra.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego
Pomodoro in serra: Impiegare SCOMRID ai primi sintomi (tacche brune su fusto) della malattia vaporizzandolo per 0.5 - 1 secondo ad una distanza di 10-15 cm. Un impiego troppo prolungato o troppo ravvicinato puo' causare fitotossicita' sottoforma di necrosi. Non toccare il fusto della pianta dopo l'applicazione e non impiegare SCOMRID su frutti, foglie e giovani piante con fusto non ancora lignificato per evitare ustioni. Effettuare massimo 2 applicazioni per pianta con un intervallo minimo di 14 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
SCOMRID e' un prodotto pronto all'uso, pertanto non necessita di diluizione alcuna

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA' – Da un corretto impiego del prodotto non si sono riscontrati segni di fitotossicita'. Evitare comunque che il prodotto venga a contatto con le parti non lignificate della pianta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Nessuno.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A03059

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maestro WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Two 80 WP contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31269, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 25 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal (Portogallo), è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'impresa Industrias Afrasa S.A. ed ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in «Maestro WP»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Maestro WP» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal (Portogallo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAESTRO WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; kg 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sapec Agro S.A. Setùbal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15073.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

MAESTRO WP

Fungicida sistemico (polvere bagnabile)

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440
Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 -10
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MAESTRO WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.

VITE DA VINO: contro Plasmopara viticola effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare MAESTRO WP in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di MAESTRO WP con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

17 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del...

MAESTRO WP

Fungicida sistemico (polvere bagnabile)

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . .g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A., Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del....

1 7 GEN. 2012

12A03060

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glisompa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 14 settembre 2010 presentata dall'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Glisompa» contenente le sostanze attive MCPA e glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva MCPA, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2016 in attuazione della direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Galaxia, reg. n. 14719;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, all'impresa Probelte S.A. per la registrazione del prodotto fitosanitario «Glisompa»;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011, prot. 36491, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;

Vista la nota pervenuta in data 27 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Glisompa» fino al 30 aprile 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva MCPA, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLISOMPA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'impresa estera Probelte S.A - Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15090.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLISOMPA

(Concentrato Solubile - SL)

ERBICIDA LIQUIDO DI POST-EMERGENZA PER IL DISERBO DI MELO, PERO, AGRUMI E OLIVO

GLISOMPA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		
GLIFOSATE acido puro		**g. 15,73 (=180 g/L)**
(da sale isopropilamminico)		
MCPA acido puro		**g. 15,73 (=180 g/L)**
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

PROBELTE S.A.

CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO

30100 Espinardo (Murcia) – Spagna - Tel. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

PROBELTE S.A.

CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO - 30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Distribuito da:

Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE) – Tel. 0 532/848477

Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207

Dow AgroSciences Italia Srl - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

Partita n° Contenuto: **250-500 mL 1-2-5-10-20 L**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno 3 volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non scaricare le acque dei lavaggi in acque destinate all'irrigazione. Per proteggere le piante non-bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MCPA acido puro 15,73% e GLIFOSATE acido puro 15,73% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MCPA: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli, dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

GLIFOSATE: –

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

GLISOMPA è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare su tutte le infestanti annuali e perenni presenti all'atto del trattamento. Gli effetti del trattamento possono essere osservati 2-4 giorni dopo l'applicazione (una settimana nel caso di basse temperature): la vegetazione irrorata ingiallisce e subisce processi di necrotizzazione. Per ottenere un effetto erbicida duraturo, evitare arature o fresature un mese prima e 2 settimane dopo il trattamento.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

GLISOMPA si impiega per il diserbo di MELO, PERO, AGRUMI e OLIVO.

Distribuire GLISOMPA su piante di più di 3-4 anni. Impiegare pompe a bassa pressione (1-3 Atm) e lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio, distribuendo 300-500 Litri di acqua per ettaro, evitando di colpire le parti verdi della pianta per prevenire fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti in assenza di vento.

MELO, PERO, AGRUMI e OLIVO

Contro infestanti annuali, siano esse graminacee quali *Setaria viridis* (falso panico), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Poa annua* (fienarola), *Lolium spp.* (loglio), *Bromus sterilis* (forasacco), *Echinocloa crus galli* (giavone comune), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena) che dicotiledoni quali *Amaranthus spp.* (amaranto), *Chenopodium album* (chenopodio), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stellaria media* (centocchio), *Sinapis alba* (senape), *Euphorbia helioscopica* (erba calendola), *Raphanus raphanistrum* (rafano), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sonchus oleraceus* (crespino dei campi), *Polygonum spp.* (poligonacee), *Urtica urens* (ortica), impiegare **4-6 L/ha** ripetendo il trattamento quando necessario.

Contro infestanti perenni, siano esse graminacee quali *Cynodon dactylon* (gramigna), *Sorghum halepense* (sorghetta da rizoma), *Agropyron repens* (gramignone), *Agrostis alba* (agrostide) che dicotiledoni quali *Artemisia vulgaris* (artemisia), *Convolvolo arvensis* (vilucchio), *Calystegia saepium* (vilucchione), *Allium spp* (aglio selvatico), *Cirsium arvense* (stoppione), *Equisetum arvensis* (equiseto), *Plantago spp.* (piantaggine), *Rumex spp* (romice), *Taraxacum officinale* (soffione) impiegare **6 L/ha**.

AVVERTENZE

- Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante
- Evitare di bagnare i fusti, specialmente se non ben lignificati o se con ferite
- Evitare la formazione di deriva che potrebbe danneggiare la stessa coltura o altre limitrofe
- Le piogge che cadono nelle 6 ore successive all'irrorazione riducono l'efficacia diserbante di GLISOMPA
- Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria favoriscono la riuscita del diserbo
- Evitare l'eccessiva irrigazione in quanto il prodotto perde la sua efficacia a contatto con il suolo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare il contenitore prima dell'uso, diluire la quantità necessaria di prodotto in poca acqua e versare questa miscela concentrata nella prestabilita quantità d'acqua. Aggiungere quindi altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di GLISOMPA con altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È fitotossico per l'erba medica; effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della semina di detta coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 GEN. 2012

12A03061

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kendo BI-Active».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 14 novembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kendo BI-Active», contenete le sostanze attive lambda cialotrina e chlorantraniliprole, uguale al prodotto di riferimento denominato Ampligo registrato al n 14936 con decreto direttoriale in data 27 giugno 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ampligo registrato al n. 14936;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE relativa alla proroga dell'iscrizione di determinate sostanze attive tra cui la lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, fino al 31 dicembre 2015;

Vista la decisione 2010/352/UE della Commissione del 24 giugno 2010 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive tra cui clorantraniliprole fino al 30 giugno 2012;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina in allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KENDO BI-ACTIVE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Impres:

Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits Production - Brits (South Africa);

Syngenta Agro S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia).

Nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera: Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento delle imprese italiane:

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano);

Sipcam S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15294.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

KENDO® BI-ACTIVE

Insetticida per mais, mais dolce e colture ortive

Miscela di sospensione di capsule e sospensione concentrata

Composizione

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina	g	4.63 (50 g/l)
chlorantraniliprole	g	9.26 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione

NOCIVO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA South Africa (Pty) Limited – Brits Production - Brits (South Africa)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altre taglie: ml 250, 500; L 5, 10

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere gli artropodi utili non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Non utilizzare quando le api sono in attività.
Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Lambda-cialotrina 4.63%
chlorantraniliprole 9.26%
delle quali una (*lambda*-cialotrina) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (chlorantraniliprole) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
LAMBDA-CIALOTRINA:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta e, se necessario, somministrare ossigeno. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca consultando immediatamente il medico.
Contatto: in caso di prolungato contatto con la pelle, rimuovere immediatamente i vestiti, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Ingestione: somministrare ripetutamente carbone in abbondante acqua: consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di grandi quantità. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in stato di incoscienza.
Nota per il medico: non sono noti antidoti specifici; in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali. Se si ritiene necessaria la lavanda gastrica, prevenire la respirazione del materiale gastrico. Considerare la somministrazione di carbone attivo e di un lassativo.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni o chiamare il 118.

syngenta.

Caratteristiche

KENDO BI-ACTIVE è un insetticida per impiego fogliare indicato per il controllo di numerosi parassiti su mais, mais dolce e colture ortive. KENDO BI-ACTIVE è un'associazione di due principi attivi aventi differenti meccanismi di azione:
***lambda*-cialotrina**: è un piretroide, fotostabile, dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede effetto repellente e unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.
chlorantraniliprole: appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve di insetti compromettendone la funzionalità. Agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

Modalità e dosi d'impiego

Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari.

Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Colture	Parassiti	Dose L/ha*
POMODORO	Lepidotteri: *Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Tuta absoluta*	0,4
LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE, ERBE FRESCHE	Lepidotteri: *Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*	0,4
CAVOLI A TESTA, CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO	Lepidotteri: *Plutella xylostella, Pieris brassicae, Spodoptera spp.*	0,4
MAIS E MAIS DOLCE	Lepidotteri: *Ostrinia nubilalis*	0,3

*indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di più comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, cavolfiore e cavolo broccolo, 7 giorni prima per cavolo a testa, 14 giorni per lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, erbe fresche, mais e mais dolce

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
Secondo la classificazione dell'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), la lambda-cialotrina, sostanza attiva ad ampio spettro di azione, appartiene al gruppo 3 (modulatore dei canali di sodio) e il chlorantraniliprole, attivo contro i lepidotteri, appartiene al gruppo 28 (modulatore dei recettori rianodinici).

syngenta.

Al fine di impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenze agli insetticidi, le linee guida dell'IRAC raccomandano l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17-01-20[illegible]

12A03062

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo A.&A. F.lli Zanuccoli Triventilato Ramato 0,7».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 ottobre 2011 dall'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi Srl, con sede legale in Catania, V Strada n. 15 - zona industriale, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo A.&A. F.lli Zanuccoli Triventilato Ramato 0,7» contenente le sostanze attive rame metallo da ossicloruro e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo Ventilato Stella Ramato S registrato al n. 13249 con Decreto direttoriale in data 14 maggio 2009, dell'impresa Pasquale Mormino e Figlio Srl;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Zolfo Ventilato Stella Ramato S registrato al n. 13249;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 14 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 maggio 2014, l'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi Srl, con sede legale in Catania, V Strada n. 15 - zona industriale, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 0,7 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1 - 5 - 1 0 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zanuccoli Industrie Zolfi Srl - V Strada n. 15 - zona industriale - 95121 Catania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15314.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
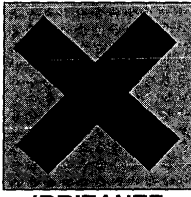
ALLEGATO

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 0,7

POLVERE SECCA

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 0,7 - Registrazione del Ministero della Salute N° ... del .....

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	**g 93,5**
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	**g 0,75**
Eccipienti attivi, inerti q.b. a	**g 100**

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.
V Strada n. 15 - Zona Industriale - 95121 Catania

Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.
V Strada n. 15 - Zona Industriale
95121 Catania
Tel. 095 592016

Lotto n.
Taglie: Kg 1 - Kg 5 - Kg 10 - Kg 25

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego del prodotto usare maschera antipolvere e occhiali protettivi; per eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi dopo il trattamento, indossare guanti ed indumenti protettivi al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 0,75% e ZOLFO (esente da selenio) 93,5%, le quali, separatatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME - denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofacei, diarrea ematica, colica addominale, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZOLFO - ---
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 0,7 è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura, Oidio delle colture ortive (carciofo, cardo, cetriolo, zucchino, melone, pomodoro, melanzana, lattughe e simili, pisello) e delle colture floreali di pieno campo. Il prodotto svolge inoltre un'azione complementare contro la peronospora della vite, delle colture ortive sopra citate e delle floreali.

DOSE D'IMPIEGO: Kg 20 - 25 circa per ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con oli minerali, con Captano. Deve essere irrorata a distanza di almeno 3 settimane dall impiego degli oli minerali e del Captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee. Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Evitare di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino; 20 giorni prima del raccolto delle altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 17 GEN. 2012

12A03063

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mig 40 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 29 settembre 2010 presentata dall'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Mig 40 SC» contenente la sostanza attiva propizamide;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 16 ottobre 2003 di inclusione della sostanza attiva propizamide, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19465, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2011 da cui risulta che l'impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Mig 40 SC» fino al 31 marzo 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MIG 40 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Probelta S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia), Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15067.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

MIG-40 SC

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DELLE LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MIG-40 SC Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione	
PROPIZAMIDE pura	**g. 36,12 (= 400 g/L)**
Coformulanti q.b. a	**g.100**

Partita n.

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
TEL. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
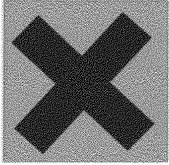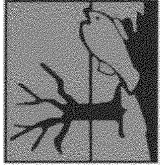
DISTRIBUITO DA:
Makhteshim Agan Italia srl - Via Falcone 13 – 24126 Bergamo
Cheminova Agro Italia S.r. l. - Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo
Terranalisi - Via Bixio 6 – 44042 Cento (Ferrara).

Contenuto: 250 - 500 mL, 1 – 5 – 10 - 20 L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da vegetazione naturale. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiovascolari (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MIG-40 SC è un erbicida in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il MIG-40 SC prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il MIG-40 SC è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali, periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse, il MIG-40 SC risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta applicando 500-800 L di acqua per ettaro. Il MIG-40 SC è indicato nel diserbo selettivo delle lattughe e altre insalate comprese le brassicacee.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus spp.* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune), *Lolium spp.* (Loglio italico), *Poa spp.* (Fienarola), *Setaria spp.* (Falso panico), *Avena fatua* (Avena selvatica) (in pre-emergenza), *Bromus spp.* (Forasacco) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, alcune graminacee poliennali, *Chenopodium album* (Farinello comune), *Cuscuta spp.* (Cuscuta), *Papaver spp.* (Papavero), *Plantago spp.* (Plantaggine), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Urtica spp.* (Ortica), *Veronica spp.* (Veronica), *Rumex spp.* (Romice) (da seme)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: *Amaranthus spp.* (Amaranto comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa pastore), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso)

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
LATTUGHE ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE (**Dolcetta, Lattuga cappuccia, Lattughina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, foglie e germogli di Brassica spp. (Mizuna, foglia di Pisello e Rapanello e altri prodotti baby leaf di Brassica, prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)**: alla dose di 1,75-3,75 Kg/ha in:

a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto con interramento; in post-semina e post trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi dalla semina o dal trapianto)
b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

AVVERTENZA: su tutte le colture MIG-40 SC può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Rispettare i sotto riportati intervalli tra l'applicazione del MIG-40 SC e la successiva semina di colture sensibili:

a) colture mediamente tolleranti (MAIS, FRAGOLA, SORGO, CRUCIFERE): 2 MESI
b) colture mediamente sensibili (MELANZANA, LINO, AGLIO, MENTA, CIPOLLA, PEPERONE, PATATA, SPINACIO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, POMODORO): 4 MESI
c) colture molto sensibili (CEREALI DA GRANELLA in genere – ORZO, AVENA, FRUMENTO, SEGALE - e GRAMINACEE FORAGGERE): 6 MESI

N.B. Effettuare, prima dell'impianto di tali colture, una profonda lavorazione interrando concimi organici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 3 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A03064

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Erasmus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato

«Erasmus» contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Darcos registrato al n. 13824 con decreto direttoriale in data 29 dicembre 2010,dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Darcos registrato al n. 13824;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERASMUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5; litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15225.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

ERASMUS

Fungicida sistemico, in formulazione emulsione olio/acqua, appartenente alla famiglia dei triazoli, impiegato per la lotta contro alcune malattie fungine che colpiscono pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino), vite, colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone,carciofo), cereali (frumento,orzo), tappeti erbosi.

CORROSIVO

Composizione:
g 100 di prodotto
contengono:

Tebuconazolo	g. 25,9 (=250 g/l)
Coformulanti e solventi	
q.b.a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Europe Ltd
Camrascan House
Minerva Business Park
Lynch Wood - Peterborough
Cambridgeshire
PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province
251301 China.

Contenuto netto: 0,05- 0,1 - 0,25 – 0,5 –1-5 -10 L

Registrazione Ministero della Salute
n…………, del………………………..

Partita n.

FRASI DI RISCHIO. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo andare effetti negativi per l'ambiente acquatico. Provoca ustioni. Rischi gravi di ustioni agli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire istruzioni per l'uso..
CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso all'are trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta, si consiglia inoltre di indossare indumenti protettivi entro le 48 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritomatose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SN.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi di **ERASMUS** sottoriportate si riferiscono ad impieghi con pompe a volume normali.
Settori e dosi di impiego
Melo e Pero: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis,Venturia pirina*) 40-50 ml/100 lt di acqua (massimo 750 ml/ha) , in miscela con fungicidi di copertura: intervenire ogni 6-8 giorni con trattamenti preventivi fino allo stadio di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni. Per i trattamenti curativi intervenire entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
-contro mal bianco del melo *(Podosphaera leucothrica)*. 40-50 ml/100lt di acqua (massimo 750 ml/ha);
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 50-75 ml/100 lt di acqua
Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*, intervenire alla dose di 40 ml/100 lt di acqua (massimo 400 ml/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, nettarine, susino europeo):
- contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- 1-2 trattamenti in pre-raccolta a intervalli di 7 giorni, alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa)* alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro ruggine (*Tranzschelia pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50-75 ml/100 lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
Susino cino-giapponese : contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 600 ml/ha);
Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- Contro Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica*) intervenire ad intervalli di 7-10 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha);
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago*(Puccinia asparagi, Stemphylium vesicariun)* intervenire alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
Cereali (frumento,orzo) trattare alla dose di 1 lt/ha ai seguenti stadi vegetativi:
- in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*)
- in fase di inizio levata-spigatura contro Oidio *(Erysiphe graminis*), ruggini *(Puccinia spp)*, *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*
- in piena fioritura contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.)
- ad inizio levata spigatura (*Septoria* spp.)
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale*; *Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani* alla dose di 1,5-2 lt/ha pari a 1,5-2 l/m quadro. Trattare alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni sulla base dell'andamento dell'infezione. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata per almeno 48 ore.

Compatibilità
In generale **ERASMUS** è miscibile con i piretroidi ad eccezione delle emulsioni concentrate. In caso di miscela .con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

DL 65/2003

DL 65/2003

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi adatti per evitare contatti con la pelle.

Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, ERASMUS potrebbe causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per carciofo, cocomero, zucca, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo; fine fioritura per frumento e orzo.

Norme precauzionali.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente le mani.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A03065

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Starpro».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato

«Starpro» contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Darcos registrato al n. 13824 con decreto direttoriale in data 29 dicembre 2010,dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Darcos registrato al n. 13824;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato STARPRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5; litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15248.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

STARPRO

Fungicida sistemico, in formulazione emulsione olio/acqua, appartenente alla famiglia dei triazoli, impiegato per la lotta contro alcune malattie fungine che colpiscono pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino), vite, colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone,carciofo), cereali (frumento,orzo), tappeti erbosi.

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
g 100 di prodotto
contengono:

Tebuconazolo	g. 25,9 (=250 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a	g 100

Rotam Europe Ltd
Camrascan House
Minerva Business Park
Lynch Wood - Peterborough
Cambridgeshire
PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province
251301 China.

Contenuto netto: 0,05- 0,1 - 0,25 – 0,5 –1-5 -10 L

Registrazione Ministero della Salute
n............., del..............................

Partita n.

FRASI DI RISCHIO. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo andare effetti negativi per l'ambiente acquatico. Provoca ustioni. Rischi gravi di ustioni agli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire istruzioni per l'uso..
CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferitsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso all'are trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta, si consiglia inoltre di indossare indumenti protettivi entro le 48 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritomatose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SN.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza*: *In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi di **STARPRO** sottoriportate si riferiscono ad impieghi con pompe a volume normali.
Settori e dosi di impiego
Melo e Pero: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 40-50 ml/100 lt di acqua (massimo 750 ml/ha) , in miscela con fungicidi di copertura: intervenire ogni 6-8 giorni con trattamenti preventivi fino allo stadio di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni. Per i trattamenti curativi intervenire entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
-contro mal bianco del melo *(Podosphaera leucothrica)*. 40-50 ml/100lt di acqua (massimo 750 ml/ha);
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 50-75 ml/100 lt di acqua
Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*, intervenire alla dose di 40 ml/100 lt di acqua (massimo 400 ml/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, nettarine, susino europeo):
- contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- 1-2 trattamenti in pre-raccolta a intervalli di 7 giorni, alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa)* alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro ruggine (*Tranzschelia pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50-75 ml/100 lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
Susino cino-giapponese : contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 600 ml/ha);
Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- Contro Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica*) intervenire ad intervalli di 7-10 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha);
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago*(Puccinia asparagi, Stemphylium vesicariun)* intervenire alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
Cereali (frumento,orzo) trattare alla dose di 1 lt/ha ai seguenti stadi vegetativi:
- in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*)
- in fase di inizio levata-spigatura contro Oidio *(Erysiphe graminis*), ruggini *(Puccinia spp)*, *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*
- in piena fioritura contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.)
- ad inizio levata spigatura (*Septoria* spp.)
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale*; *Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani* alla dose di 1,5-2 lt/ha pari a 1,5-2 l/m quadro. Trattare alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni sulla base dell'andamento dell'infezione. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata per almeno 48 ore.

Compatibilità
In generale **STARPRO** è miscibile con i piretroidi ad eccezione delle emulsioni concentrate. In caso di miscela .con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

DL 65/2003

DL 65/2003

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi adatti per evitare contatti con la pelle.

Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, STARPRO potrebbe causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per carciofo, cocomero, zucca, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo; fine fioritura per frumento e orzo.

Norme precauzionali.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente le mani.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A03066

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Infloor Aerosol».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2011 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Infloor Aerosol» contenente la sostanza attiva, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor Aerosol registrato al n. 14404/PPO con decreto direttoriale in data 22 febbraio 2011 dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor Aerosol;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 di recepimento della direttiva 2010/21/UE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a varie sostanze attive tra cui l'imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa Bayer CropScience AG ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 dicembre 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INFLOOR AEROSOL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 300 - 400 - 500 - 750.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Tosvar srl - via del Lavoro n. 10, Pozzo d'Adda (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15254.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

INFLOOR AEROSOL

INSETTICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

INFLOOR AEROSOL Registrazione del Ministero della Salute n. ... del

Composizione
IMIDACLOPRID puro 0,29% (=3 g/l)
Solventi, coformulanti,propellenti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

ESTREMAMENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **300, 400, 500, 750 ml**
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
TOSVAR srl – via del Lavoro 10, Pozzo d'Adda (MI)
Distribuito da: Kollant s.rl – Padova (PD)
Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI:. Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

INFLOOR AEROSOL è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per ingestione contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: contro **afidi** (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*, contro **aleurodidi** (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagnatura. Se necessario, ripetere i trattamenti dopo circa 10 giorni.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

23 GEN. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ......"

12A03067

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Afloor Pronto uso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2011 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Afloor Pronto uso» contenente la sostanza attiva, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor Pronto Uso registrato al n. 14280/PPO con decreto direttoriale in data 9 dicembre 2010 dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor Pronto Uso;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 di recepimento della direttiva 2010/21/UE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a varie sostanze attive tra cui l'imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa Bayer CropScience AG ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 dicembre 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AFLOOR PRONTO USO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200 - 400 - 500 - 750; litri 1.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Kollant Srl - Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15255.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AFLOOR PRONTO USO

Insetticida pronto all'uso per piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino domestico
(soluzione acquosa pronta all' uso)

COMPOSIZIONE:	
Imidacloprid puro	0,03% g (=0,3 g/L)
coformulanti q.b. a	100 g

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. n. 035.328811

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione del Ministero della Salute n°..... del ....

ml 200-400-500-750; L 1 Partita n. vedi timbro

Stabilimenti di produzione/confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distribuito da:
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o ilsuo contenitore
NORME PRECAUZIONALI:
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
AFLOOR PRONTO USO è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per ingestione contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: contro **afidi** (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae),* **cocciniglie, aleurodidi** (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* e *Metcalfa pruinosa;*
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 30-40 cm dalla pianta ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagantura. Se necessario, ripetere i trattamenti dopo circa 7-10 giorni.

ATTENZIONE
Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Non effettuare trattamenti in fioritura e non prima di 10 giorni da essa.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

2 3 GEN. 2012

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....."

12A03068

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cezix».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato

«Cezix» contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Darcos registrato al n. 13824 con decreto direttoriale in data 29 dicembre 2010,dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Darcos registrato al n. 13824;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kingdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CEZIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5; litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15282.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

CEZIX

Fungicida sistemico, in formulazione emulsione olio/acqua, appartenente alla famiglia dei triazoli, impiegato per la lotta contro alcune malattie fungine che colpiscono pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino), vite, colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone,carciofo), cereali (frumento,orzo), tappeti erbosi.

CORROSIVO

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Tebuconazolo	g. 25,9 (=250 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Europe Ltd
Camrascan House
Minerva Business Park
Lynch Wood - Peterborough
Cambridgeshire
PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province
251301 China.

Contenuto netto: 0,05- 0,1 - 0,25 – 0,5 –1-5 -10 L

Registrazione Ministero della Salute
n…………, del……………………….

Partita n.

FRASI DI RISCHIO. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo andare effetti negativi per l'ambiente acquatico. Provoca ustioni. Rischi gravi di ustioni agli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire istruzioni per l'uso..
CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso all'are trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta, si consiglia inoltre di indossare indumenti protettivi entro le 48 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritomatose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SN.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi di **CEZIX** sottoriportate si riferiscono ad impieghi con pompe a volume normali.
Settori e dosi di impiego
Melo e Pero: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis,Venturia pirina*) 40-50 ml/100 lt di acqua (massimo 750 ml/ha) , in miscela con fungicidi di copertura: intervenire ogni 6-8 giorni con trattamenti preventivi fino allo stadio di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni. Per i trattamenti curativi intervenire entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
-contro mal bianco del melo *(Podosphaera leucothrica)*. 40-50 ml/100lt di acqua (massimo 750 ml/ha);
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 50-75 ml/100 lt di acqua
Vite: contro oidio *(Uncinula necator*), intervenire alla dose di 40 ml/100 lt di acqua (massimo 400 ml/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, nettarine, susino europeo):
- contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- 1-2 trattamenti in pre-raccolta a intervalli di 7 giorni, alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa)* alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro ruggine (*Tranzschelia pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50-75 ml/100 lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
Susino cino-giapponese : contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 600 ml/ha);
Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- Contro Oidio (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Leveillula taurica*) intervenire ad intervalli di 7-10 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha);
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago*(Puccinia asparagi, Stemphylium vesicariun)* intervenire alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
Cereali (frumento,orzo) trattare alla dose di 1 lt/ha ai seguenti stadi vegetativi:
- in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*)
- in fase di inizio levata-spigatura contro Oidio *(Erysiphe graminis*), ruggini *(Puccinia spp*), *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*
- in piena fioritura contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.)
- ad inizio levata spigatura (*Septoria* spp.)
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale*; *Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani* alla dose di 1,5-2 lt/ha pari a 1,5-2 l/m quadro. Trattare alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni sulla base dell'andamento dell'infezione. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata per almeno 48 ore.

Compatibilità
In generale **CEZIX** è miscibile con i piretroidi ad eccezione delle emulsioni concentrate. In caso di miscela .con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

DL 65/2003

DL 65/2003

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi adatti per evitare contatti con la pelle.

Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, CEZIX potrebbe causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per carciofo, cocomero, zucca, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo; fine fioritura per frumento e orzo.

Norme precauzionali.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente le mani.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A03069

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Difloron pronto uso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2011 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Difloron pronto uso» contenente la sostanza attiva, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor Pronto Uso registrato al n. 14280/PPO con decreto direttoriale in data 9 dicembre 2010 dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor Pronto Uso;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 di recepimento della direttiva 2010/21/UE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a varie sostanze attive tra cui l'imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa Bayer CropScience AG ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 dicembre 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIFLORON PRONTO USO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200 - 400 - 500 - 750; litri 1.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Kollant Srl - Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15287.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

DIFLORON PRONTO USO

Insetticida pronto all'uso per piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino domestico
(soluzione acquosa pronta all' uso)

COMPOSIZIONE:	
Imidacloprid puro	0,03% g (=0,3 g/L)
coformulanti q.b. a	100 g

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. n. 035.328811

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione del Ministero della Salute n°..... del ....

ml 200-400-500-750; L 1 Partita n. vedi timbro

Stabilimenti di produzione/confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distribuito da:
KOLLANT Srl – Padova (PD)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o ilsuo contenitore

NORME PRECAUZIONALI:
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

DIFLORON PRONTO USO è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per ingestione contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: contro **afidi** (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae),* **cocciniglie, aleurodidi** (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* e *Metcalfa pruinosa*;
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 30-40 cm dalla pianta ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagantura. Se necessario, ripetere i trattamenti dopo circa 7-10 giorni.

ATTENZIONE
Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Non effettuare trattamenti in fioritura e non prima di 10 giorni da essa.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

2 3 GEN. 2012

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...."

12A03070

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Cop».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2011 dall'impresa IQV Italia Srl, con sede legale in Fiano Romano (Roma), via del Progresso n. 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Cop» contenente le sostanze attive rame metallo da idrossido e metalaxil, uguale al prodotto di riferimento denominato Mevaxil Cobre registrato al n. 14127 con decreto direttoriale in data 26 agosto 2009 modificato successivamente con decreto in data 10 marzo 2011, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mevaxil Cobre registrato al n. 14127;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive rame e metalaxil;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 26 agosto 2014, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 agosto 2014, l'impresa IQV Italia Srl, con sede legale in Fiano Romano (Roma), via del Progresso 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXIL COP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: IQV Industrias Quimicas del Valles s.a - Mollet del Valles Barcellona (Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15299.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
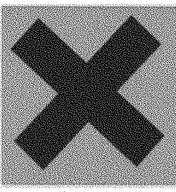
ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEXIL COP

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

MEXIL COP Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

METALAXIL, puro	g.	3,5 (=49 g/L)
RAME METALLO (da idrossido di rame)	g.	18,5 (=259 g/L)
Coformulanti q.b. a	g.100	

Partita n.

CONTENUTO:
ml 100-250-500 litri 1-5-10-20

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via Del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 400086

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone, 13 - 24126 Bergamo - Tel. 035-328811

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MEXIL COP è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa nei confronti delle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl (2,4-4 l/ha) effettuando 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
MELO (non effettuare trattamenti estivi): contro Fitoftora impiegare 100-150 ml/pianta, con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
SOIA: contro Peronospora e Fitoftora impiegare 4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl (2 l/ha) effettuando 4 trattamenti ogni 14 giorni.
FRAGOLA: contro Fitoftora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
LATTUGA, CAVOLO VERZA: contro Peronospora, Alternaria, Bremia impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, 15 PER LATTUGA; 28 GIORNI PER VITE; 40 GIORNI PER FRAGOLA; 60 GIORNI PER CAVOLO VERZA; 150 GIORNI PER SOIA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 3 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MEXIL COP

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

MEXIL COP Registrazione Ministero della Salute n. .... del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
METALAXIL, puro g. 3,5 (=49 g/L)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/L)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via Del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 400086

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone, 13 - 24126 Bergamo - Tel. 035-328811

CONTENUTO: **ml 100**

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12A03071

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Armetil Flow».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2011 dall'impresa IQV Italia Srl, con sede legale in Fiano Romano (Roma), via del Progresso n. 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Armetil Flow» contenente le sostanze attive rame metallo da idrossido e metalaxil, uguale al prodotto di riferimento denominato Mevaxil Cobre registrato al n. 14127 con decreto direttoriale in data 26 agosto 2009 modificato successivamente con decreto in data 10 marzo 2011, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mevaxil Cobre registrato al n. 14127;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive rame e metalaxil;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 26 agosto 2014, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 agosto 2014, l'impresa IQV Italia Srl, con sede legale in Fiano Romano (Roma), via del Progresso n. 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARMETIL FLOW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: IQV Industrias Quimicas del Valles s.a - Mollet del Valles Barcellona (Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15300.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ARMETIL FLOW

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

ARMETIL FLOW Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
METALAXIL, puro g. 3,5 (=49 g/L)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/L)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

CONTENUTO:
ml 100-250-500 litri 1-5-10-20

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via Del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 400086

Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 3,5% e Rame metallo 18,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ARMETIL FLOW è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa nei confronti delle seguenti colture:
VITE: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl (2,4-4 l/ha) effettuando 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
MELO (non effettuare trattamenti estivi): contro Fitoftora impiegare 100-150 ml/pianta, con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
SOIA: contro Peronospora e Fitoftora impiegare 4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
POMODORO: contro Peronospora impiegare 400 ml/hl (2 l/ha) effettuando 4 trattamenti ogni 14 giorni.
FRAGOLA: contro Fitoftora impiegare 3-4 l/ha effettuando 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
LATTUGA, CAVOLO VERZA: contro Peronospora, Alternaria, Bremia impiegare 3-4 l/ha effettuando 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, 15 PER LATTUGA; 28 GIORNI PER VITE; 40 GIORNI PER FRAGOLA; 60 GIORNI PER CAVOLO VERZA; 150 GIORNI PER SOIA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12 3 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ARMETIL FLOW

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

ARMETIL FLOW Registrazione Ministero della Salute n. .... del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
METALAXIL, puro g. 3,5 (=49 g/L)
RAME METALLO g. 18,5 (=259 g/L)
(da idrossido di rame)
Coformulanti q.b. a g.100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via Del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 400086
Stabilimento di produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

CONTENUTO: **ml 100**

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12A03072

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Drum SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2011 dall'impresa Makhteshim Chemical Works LTD, con sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto

fitosanitario denominato «Drum SC» contenente la sostanza attiva fluazinam, uguale al prodotto di riferimento denominato Banjo registrato al n. 13905 con decreto direttoriale in data 9 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Banjo registrato al n. 13905;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fluazinam nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fluazinam;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 28 febbraio 2009, entro il 28 febbraio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Makhteshim Chemical Works LTD, con sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DRUM SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Makhteshim Chemical Works LTD, Beer Sheva - Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15315.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DRUM SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida

DRUM SC Registrazione Ministero della Salute n.

COMPOSIZIONE

FLUAZINAM puro g 40,2 (= 500 g/l)

Coformulanti q.b.a. g 100,0

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL - Via Falcone 13
24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva (Israele)
Distributore: Du Pont de Nemours Italiana srl-Via Pontaccio 10-Milano

Confezioni: ml 250 - 500; litri 1-5-10 Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: Irritante per la cute e per gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

DRUM SC è un fungicida efficace nei confronti della Ticchiolatura del melo, della Botrite della Vite e della Peronospora della Patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1800 litri/ha per melo e vite e 600-1000 litri/ha per la patata).

Melo

Contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): intervenire, alla dose di 100 ml per 100 litri di acqua, nelle condizioni di maggiore pericolosità per la malattia, iniziando gli interventi dopo la ripresa vegetativa e riprendendoli ad intervalli di 6-10 giorni in funzione della piovosità, della pressione infettiva e della suscettibilità vegetale. Dopo la fase di frutto noce ed/o in periodi senza pioggie, l'intervallo tra i trattamenti può essere ampliato a 12-14 giorni.

Numero massimo di trattamenti consentiti: 3 per anno.

Contro Alternaria (*Alternaria alternata*): intervenire alla dose di 70-100 ml per 100 litri di acqua nella condizione di maggiore pericolosità per la malattia.

Vite (uva da vino) contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*): intervenire alla dose di 100-150 ml per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:

A – fine fioritura
B – pre-chiusura del grappolo
C – Invaiatura
D – 28 giorni prima della raccolta.

In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nella varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in B (pre-chiusura del grappolo). Nel caso di infezioni particolarmente gravi è opportuno alternare questo prodotto con antibotritici aventi diverso meccanismo d'azione.

Patata contro Peronospora (*Phytophthora infestans*): intervenire preventivamente, alla dose di 300-500 ml/ha. Iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano; Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU VITE (uva da vino) 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA, 60 GIORNI PER MELO, 7 GIORNI PER LA PATATA.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......"

23 GEN. 2012

12A03073

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «U 46 Ultra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2011 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «U 46 Ultra» contenente le sostanze attive dicamba ed MCPA, uguale al prodotto di riferimento denominato Metambane registrato al n. 3519 con decreto direttoriale in data 15 marzo 1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 ottobre 2010, dell'impresa Diachem Spa, con sede legale in Albano Sant'Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Metambane registrato al n. 3519;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Nufarm Italia Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicamba, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato U 46 ULTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Diachem Spa - U.P. Sifa, Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Nufarm GmbH & Co KG - Linz/Austria.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15335.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

U46 ULTRA

Diserbante selettivo liquido solubile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 22 g/l)
MCPA puro g 21,66 (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine Effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
NUFARM Italia S.r.l. - Via Luigi Majno 17/A Milano
Sede amministrativa ed operativa Via Classicana 313 Ravenna (RA) tel. 0544 601201

OFFICINA DI PRODUZIONE
NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ - AUSTRIA
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n del .../../...

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 - 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
U46 ULTRA è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia di U46 ULTRA e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego di **U46 ULTRA** ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), Brassica spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Stellaria (*Stellaria media*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica (*Veronica* spp.), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITA'
U46 ULTRA non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 70 giorni su frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo; 80 giorni su melo.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con DD del 2 3 GEN. 2012

U46 ULTRA

Diserbante selettivo liquido solubile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 22 g/l)
MCPA puro g 21,66 (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine Effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
NUFARM Italia S.r.l. - Via Luigi Majno 17/A Milano
Sede amministrativa ed operativa Via Classicana 313 Ravenna (RA) tel. 0544 601201

OFFICINA DI PRODUZIONE
NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ - AUSTRIA
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n del .../../...

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12A03074

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ranman Top».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 18 giugno 2008 presentata dall'impresa ISK Biosciences Europe S.A, ora denominata ISK Biosciences Europe N.V., con attuale sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, Bus 9 - B - 1831 Diegem (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ranman Top» contenente la sostanza attiva cyazofamide;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva cyazofamide, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2013 in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa ISK Biosciences Europe N.V. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 ottobre 2011, prot. 34349, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 11 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa ISK Biosciences Europe N.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Ranman Top» fino al 30 giugno 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cyazofamide;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa ISK Biosciences Europe N.V., con sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, Bus 9 - B - 1831 Diegem (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RANMAN TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 giugno 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cyazofamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Phyteurop - Z.I. de Champagne, 49260 Montreuil - Bellay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14735.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

RANMAN TOP

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per la lotta contro la Peronospora della patata, del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN TOP Registrazione Ministero della Salute N. del

Composizione:
CYAZOFAMID puro g 14,8 (=160 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

CONTENUTO:
0,5 – 1 – 2 – 5 - 10 L

Partita n°

Stabilimento di produzione:
PHYTEUROP
Z.I. de Champagne
49260 Montreuil-Bellay
(Francia)

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

ISK ***ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.***
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

FRASI DI RISCHIO – Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli, 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 m. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
RANMAN TOP è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (*Phytophthora infestans* e *Pseudoperonospora cubensis*). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.
Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, RANMAN TOP può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Patata
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, generalmente quando le piante chiudono le file.
Dose d'impiego: 0,5 L/ha.
Volumi d'acqua: utilizzare volumi d'acqua di 200, massimo 500 L/ha. Questi bassi volumi d'acqua, grazie all'effetto del tensioattivo presente nella formulazione, sono sufficienti a garantire una buona distribuzione di RANMAN TOP sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Durante i periodi di forte attacco della malattia e durante il periodo di maggiore sviluppo della coltura, i trattamenti devono essere ripetuti ogni 5-7 giorni. In caso di debole attacco della malattia, specialmente dopo la fioritura, i trattamenti devono essere ripetuti almeno ogni 10 giorni.
Pomodoro (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,5 L/ha.
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 600 L/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN TOP sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.

Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino, zucchino, zucca, melone, cocomero) (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,5 L/ha.
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 500, massimo 1000 L/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.

Sulle colture autorizzate non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire la botte dell'irroratrice con il 10% della quantità prevista d'acqua, non agitare. Aggiungere la quantità prevista di Ranman Top quindi, senza agitare, riempire il serbatoio con la restante quantità d'acqua e mettere in agitazione. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti su patata 7 giorni prima della raccolta; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro e cucurbitacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN 2012

12A03075

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-045) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 7,00